



L' imposta deve essere corrisposta dai contribuenti in quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, in rate bimestrali, con le modalità stabilite in genere per le imposte erariali. Il Decreto stabilisce altresì il privilegio in favore dello Stato su tutti i beni immobili del contribuente soggetto all' imposta, facendo però salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente al 29 marzo 1947, data di pubblicazione del Decreto stesso. Tale privilegio si estende alla generalità dei beni mobili appartenenti al contribuente al momento della riscossione, salvo che, in questo caso, il privilegio è postposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli artt. 2751-2753 c.c.

L' intervento dell' I. N. A., da contenersi nei limiti che saranno suggeriti dalla situazione degli altri impegni, in relazione alle previsioni di entrate ed alla provvista di fondi ottenibili da eventuali anticipazioni, potrebbe riguardare i casi in cui il contribuente non ha le disponibilità occorrenti nel quadriennio previsto dalla legge, per far fronte all' onere dell' imposta.

L' Istituto si sostituirebbe al contribuente nell' obbligo di pagamento dell' imposta ed allo Stato nel privilegio stabilito a garanzia di detto pagamento.